

ATTO N. DD 2163

DEL 05/05/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 117

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Svolgimento della singola campagna di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel cantiere localizzato su parte dell’area occupata dall’ex scalo “Vallino” compresa tra corso Sommeiller, via Nizza e la linea ferroviaria Torino-Genova mediante impianto mobile di frantumazione”

COMUNE: Torino

PROPONENTE: BF s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 10/03/2021 la Società B.F. s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e Partita IVA n. 0213780021 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “Svolgimento della singola campagna di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel cantiere localizzato su parte dell’area occupata dall’ex scalo “Vallino” compresa tra corso Sommeiller, via Nizza e la linea ferroviaria Torino-Genova mediante impianto mobile di frantumazione”, nel Comune di Torino, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data 10/03/2021 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l’istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 31601 del 16/03/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all’art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della

DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”) dei materiali derivanti dalle operazioni di demolizione di alcuni fabbricati su parte dell'area occupata in Comune di Torino dall'ex scalo “Vallino” compresa tra corso Sommeiller, via Nizza e la linea ferroviaria Torino-Genova (particelle 79, 218, 219, 220, 221, 224, 229, 235 e 236 del Foglio 1350).

Alla società “Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a.” è stata commissionata l'attività di strip out e demolizione (esclusivamente attuata sopra il piano campagna) che riguarderà 5 fabbricati, indicati nella planimetria di progetto quali, A, B, C, D, E, presenti rispettivamente lungo la linea ferroviaria Torino-Genova (edifici A e B), lungo c.so G. Sommelier (edifici C e D) e lungo via Nizza (fabbricato E).

Le attività si inseriscono in un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica dell'area che ha come obiettivo la costruzione di alcuni edifici commerciali e residenziali promossi dalla proprietà del lotto.

L'area oggetto dell'intervento :

- è inserita secondo il P.R.G. vigente nella Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) 13.2/A “Nizza”
- ricade in Classe I della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- ricade in Classe IV "Aree di intensa attività umana" del piano di zonizzazione acustica;

L'area è inoltre inserita nell'elenco delle aree soggette a procedura di bonifica con codice dell'anagrafe regionale dei siti da bonificare n. 2675. Con D.D. n. 140 del 21/06/2018 è stato approvato il documento “Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Rel. R18-02-15” mentre con D.D. n. 715 del 2 marzo 2020 è stato approvato e autorizzato il progetto di messa in sicurezza permanente e operativa del sito in esame.

Per ciò che riguarda la presenza di vincoli territoriali ed ambientali, non comunque ostativi alla realizzazione dell'intervento, si rileva che:

- la parte occidentale dell'area in esame rientra all'interno della fascia di rispetto dei 30 metri dall'ultimo binario attivo (binario V) imposta dal D.P.R. 753/1980;
- i tre edifici minori posti su via Nizza e collegati alle cancellate interposte costituenti l'ingresso allo scalo, non oggetto di demolizione, sono stati dichiarati “immobili di interesse di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004” dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le attività Culturali (Decreto n.618/2012 dell'8 ottobre 2012);
- l'area in esame risulta compresa tra le zone suscettibili di ritrovamenti di interesse archeologico (allegato tecnico n. 15 di P.R.G.);

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento,



Città metropolitana di Torino

intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili che il proponente riconduce al codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03”.

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (REV, modello GCS 100, matricola 10304) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 6.000 mc, corrispondenti a circa 9.000 t. La singola campagna di attività avrà una durata complessiva stimata di 17 giorni lavorativi.

L’attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l’edilizia compatibili alle specifiche descritte nell’allegato C, della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205 da riutilizzare all’interno dello stesso cantiere.

Considerato che:

L’istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell’intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- l’attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato dalla Provincia di Biella, ai sensi del comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. n. 1063 del 2/10/2018;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato ed i relativi allegati parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- nel corso del procedimento è stata acquisita agli atti la nota prot. n. 36293 del di Arpa Piemonte del 20/04/2021, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa, i cui contenuti dovranno essere debitamente presi in considerazioni per lo svolgimento della campagna di attività gestione rifiuti;
- il proponente dichiara che dovrà essere presentata al Comune sede dell’intervento istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”. Si rammenta che ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”; l’Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l’indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale;

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente trattandosi di attività svolte per un periodo limitato

con impatti potenziali di scarsa entità e reversibili.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile, unitamente alle prescrizioni individuate da Arpa Piemonte nel parere allegato nonché le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Tenere debitamente in considerazione quanto indicato nella nota prot. n. 36293 di Arpa Piemonte del 20/04/2021, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 10/03/2021 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Svolgimento della singola campagna di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel cantiere localizzato su parte dell'area occupata dall'ex scalo "Vallino" compresa tra corso Sommeiller, via Nizza e la linea ferroviaria Torino-Genova mediante impianto mobile di frantumazione*" nel Comune di Torino presentato in data 10/03/2021 dalla Società BF s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e Partita IVA n. 0213780021 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 05/05/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Prot. n° _____

Torino,

Fascicolo B1.08-F06_2021_01148
A3.06
B5.09

Spettabile CITTA' METROPOLITANA di TORINO
Dipartimento AMBIENTE e VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra, 7
10138 Torino
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

oggetto: Parere relativo ad **attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile di frantumazione**, ex art 208, comma 15 D. Lgs 152/06 e s.m.i., nel sito **“Ex Scalo Vallino”** compreso tra c.so G. Sommelier, via Nizza e la linea ferroviaria To-Ge a Torino.

Con la comunicazione di cui al prot. CMTTo n.31601 del 16/03/2021 CMTTo ha richiesto un parere circa la possibilità da parte della società BF s.r.l. di Cossato (BI) di recuperare, mediante impianto mobile di frantumazione, nel sito “Ex Scalo Vallino” di Torino, rifiuti di cui al p.to 7.1 del D.M 5/02/1998 e s.m.i., prodotti dalle attività di demolizione di fabbricati presenti nella stessa area.

La “Nova COOP Società Cooperativa” di Vercelli, quale proprietaria del sito, è la committente delle attività.

Si precisa che personale tecnico ispettivo dell’Agenzia scrivente ha effettuato in data 12/04/2021 un sopralluogo nell’area in cui si intende svolgere l’attività, al fine di riscontrare la conformità a quanto indicato nello Studio Ambientale Preliminare trasmesso dal proponente (ns prot n. 22471 del 10/03/2021) e per verificare eventuali criticità date dalla vicinanza alla linea ferroviaria e a molti edifici residenziali. Durante l’ispezione erano in corso le operazioni di delimitazione di cantiere da parte della società “Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a.” a cui è stata commissionata l’attività di strip out e demolizione (esclusivamente attuata sopra il piano campagna) che riguarderà 5 fabbricati, indicati nella planimetria di progetto quali, A, B, C, D, E, presenti rispettivamente lungo la linea ferroviaria Torino-Genova (edifici A e B), lungo c.so G. Sommelier (edifici C e D) e lungo via Nizza (fabbricato E). Il frantoio, che sarà utilizzato dalla ditta “BF s.r.l.”, per la campagna di frantumazione rifiuti, verrà, per quanto riferito in sede di sopralluogo, posto nell’area pavimentata in asfalto e lastre in pietra, adiacentemente alla porzione meridionale del fabbricato B oggi presente; a fronte di quanto visionato si ritiene che questa soluzione sia utile a mantenere una discreta distanza (superiore a 100 m) dall’edificio di civile abitazione più prossimo, posto all’angolo sudoccidentale dell’intersezione tra c.so Sommelier e via Nizza.

L’attività di demolizione e recupero rifiuti avverrà specificamente sull’area di cui alle particelle n. 79, 218, 219, 220 e 224 del foglio 1350, Sezione 156090 della Carta Tecnica Regionale, censita al N.C.T. del comune di Torino (TO).

La campagna di frantumazione rifiuti dovrà esser preceduta dalla rimozione dei materiali contenenti amianto e FAV per cui la società “Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a.” ha già presentato allo SPreSAL il relativo piano di lavoro ed integrazioni; essendo quest’ultima società strettamente legata alla ditta “BF s.r.l.”, per quanto attiene alla selezione dei rifiuti prodotti nell’ “Ex Scalo Vallino” si sottolinea quanto segue.

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 01119680111– fax 01119681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Si ritiene che, prima del trattamento, la scelta di classificare i rifiuti prodotti dalla demolizione dei fabbricati, in un solo solo codice (CER 170904), non sia condivisibile; i rifiuti, grazie ad un'opportuna cernita, quando possibile, dovranno essere classificati con codice CER specifico, secondo la tipologia di rifiuto cernito.

Se la demolizione attuata non è selettiva, suddividere in due soli lotti i 6000 mc di rifiuti stimati che verranno prodotti, potrebbe non permettere un'attenta cernita; trattandosi di un sito utilizzato storicamente quale scalo merci (destinazione sostanzialmente commerciale) sarebbe congruo attuare analisi ogni 1000 mc di rifiuti, dato che questi non possono considerarsi uniformi (rif. Delibera Ispra 89/16-CF).

Risulta condivisibile, ai sensi delle nota 3 dell'All. C1 della CM 5205/2005, effettuare analisi sul materiale prodotto per ogni lotto da 3000 mc di M.P.S.

In funzione dell'area cittadina fortemente urbanizzata e ad alta densità abitativa, si evidenzia per le operazioni di frantumazione inerti e produzione o spostamento dei cumuli di rifiuti e di MPS l'esigenza di utilizzo delle apparecchiature volte al contenimento della dispersione polveri, rappresentate dal nebulizzatore e da ventoline spruzzanti disposte secondo la direzione dei venti; queste dovranno essere adoperate anche durante l'eventuale riduzione volumetrica delle macerie tramite escavatore con pinze frantumatrici.

A fronte del previsto impiego dei cumuli alti fino a 5 m di altezza per limitare l'impatto acustico delle attività, si evidenzia che questi dovranno essere opportunamente coperti mediante teli che non ne permettano la diffusione di polveri.

Gli autocarri trasportanti i rifiuti da conferire off site dovranno essere dotati di teli per coprire il carico ogni qual volta questo venga movimentato; è opportuno che gli pneumatici di tali mezzi siano bagnati in modo da evitare lo spostamento di polveri sul sedime stradale.

Nel rispetto di quanto segnalato, non si riscontrano elementi ostativi al recupero di rifiuti (R5) mediante l'impianto mobile di frantumazione, per la produzione di M.P.S.- rispondenti all'Allegato C1 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 – da utilizzarsi quale corpo di rilevati all'interno dell' "Ex Scalo Vallino".

A disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni si porgono distinti saluti.

Maurizio Di Tonno
Responsabile della SS Tutela e Vigilanza 1
(firmato digitalmente)

Giancarlo Ferrero
Coordinatore della Sede Operativa
Torino Sud
(firmato digitalmente)

Per eventuali comunicazioni/informazioni
Rivolgersi a Federico Gbadiè
tel 01119680342
e-mail f.gbadiè@arpa.piemonte.it